

**COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA**PROVINCIA DI TORINO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18**

---

OGGETTO: PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.R. 3/2014. IMPUGNAZIONE.  
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO AL SINDACO ED INCARICO  
PER DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE;

---

L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

|                                  |              |   |
|----------------------------------|--------------|---|
| CHIUMINATTI DANILO<br>GIOVANNI   | SINDACO      | P |
| BERTOGLIO Giovanni Battista      | VICE-SINDACO | P |
| GIACOLETTO PAPAS DENIS<br>LUCA   | ASSESSORE    | P |
| ODDONETTO Lorenzo<br>Agostino    | ASSESSORE    | P |
| BONTEMPO Domenico<br>Giovanni F. | ASSESSORE    | P |

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

con sentenza dello scorso 10 gennaio il TAR per il Piemonte ha annullato l'esito delle elezioni per il Consiglio Regionale del Piemonte, svoltesi nel 2010;

il Consiglio di Stato - V sezione giurisdizionale - ha confermato, l'11 febbraio 2014, la sopra detta sentenza, rigettando il ricorso presentato dalla Giunta Regionale del Piemonte; altro rigetto è stato pronunciato, sempre dal Consiglio di Stato, su un secondo ricorso il 18 marzo 2014;

il 12 marzo 2014 il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il decreto di indizione delle elezioni per il Consiglio Regionale ed il Presidente della regione Piemonte;

per effetto della pronuncia definitiva ed esecutiva del Consiglio di Stato e del successivo e conseguente decreto presidenziale, gli organi politici regionali sono per ogni effetto sciolti;

almeno in analogia a quanto previsto in generale dalla legislazione in materia di funzionamento degli organi politici in prossimità del loro rinnovo (art. 3 L. 108/68 per le regioni a statuto ordinario, art. 38 D. Lgs. 267/2000), anche nel caso in esame (interruzione della legislatura per effetto di sentenza), successivamente alla pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, l'attività ordinaria delle assemblee dovrebbe cessare, salvo l'adozione degli atti urgenti ed improrogabili;

il 14 marzo 2014 è stata promulgata la Legge Regionale n. 3 "legge sulla montagna";

tale legge prevede, tra l'altro, che:

- sia individuata nell'unione montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani disciplinate dalla legge (art. 1 cpv);
- l'unione montana eserciti, oltre ad altri compiti, le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane (art. 3 cpv, lett. "c");
- anche ai comuni montani che non fanno parte di unioni montane siano conferite le funzioni previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c) e che tali comuni esercitino le funzioni appena dette in convenzione con un'unione montana (art. 4);
- le risorse costituenti il "fondo regionale per la montagna", finalizzato a promuovere l'attuazione della legge, per non meno dell'85% siano destinate alle unioni, per la restante parte siano gestite direttamente dalla Regione, mentre i comuni "convenzionati" con l'unione siano presi in considerazione solo per migliorare il parametro d'assegnazione, non essendo direttamente beneficiari di alcuna risorsa;

ritenuto che:

tale formulazione della legge sia gravemente lesiva delle ragioni di quei comuni, come Castelnuovo Nigra, che, coerentemente con il dettato legislativo statale (DL 78/2010 conv. il L. 122/2010 e s.m.i.) e regionale *ante* L.R. 3/2014 (L.R. 11/2012), hanno formulato opzione per l'esercizio associato delle funzioni mediante *convenzione* e non *unione*, anche sulla base dell'inesistenza, nella legislazione di riferimento, di alcun principio di *favor* per l'unione;

la discriminazione che ne consegue (risorse soltanto alle unioni e non ai comuni che, pur destinatari di funzioni delegate allo stesso modo, ne restano privi, per di più relegati ad un ruolo di enti sotto tutela eterocondotta delle unioni con cui sono costretti a stipulare convenzioni) sia, altresì, in contrasto con le norme della Costituzione della Repubblica poste a tutela delle Autonomie e dell'uguaglianza dei cittadini;

rilevato ancora

come l'approvazione e la promulgazione della legge regionale n 3/14 sia avvenuta dopo l'annullamento delle elezioni regionali ed *in limine* e dopo l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni regionali;

che tale iter si configuri come in rilevante violazione dei principi, come più sopra richiamati e dedotti in norme di legge, che stabiliscono l'arresto dell'attività delle assemblee politiche dopo l'indizione delle consultazioni elettorali per il loro rinnovo, *a fortiori* nel caso di specie (scioglimento in conseguenza dell'annullamento delle elezioni che della legittimazione dell'assemblea legislativa erano il fondamento giuridico e politico);

ritenuto

di voler promuovere ogni azione giurisdizionale volta a far valere le ragioni del Comune di Castelnuovo Nigra, il cui Consiglio Comunale, per sua legittima scelta, non ha ritenuto di aderire ad alcuna unione, approvando tempestivamente una convenzione con altri comuni montani per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;

per lo scopo suddetto, di promuovere ricorso giurisdizionale avanti i fori competenti avverso i provvedimenti attuativi della L.R. n 3 /2014 - artt. 1, 3 e 4 - , direttamente lesivi delle ragioni dell'ente;

di voler suscitare, nel corso dei procedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura, qualora sia possibile, la sollevazione in via incidentale dell'eccezione di illegittimità costituzionale delle citate norme di legge regionale;

ritenuto di individuare, a tal fine, i professionisti Avv Prof Paolo Scaparone ed Avv. Jacopo Gender entrambi del Foro di Torino, che hanno manifestato la loro disponibilità e godono della fiducia dell'ente, quali legali cui conferire incarico per la difesa e rappresentanza legale dell'ente;

visto l'art. 48 D Lgs 18.08.2000 n 267 e s.m.i.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

Con deliberazione favorevole unanime palese

### **DELIBERA**

- DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune di Castelnuovo Nigra a stare in giudizio nei ricorsi avverso i provvedimenti regionali attuativi della L.R. n 3 2014, che fossero, per le ragioni esposte in narrativa, direttamente lesivi delle ragioni del Comune;
- DI INDIVIDUARE, al fine di rappresentare in giudizio, difendere ed assistere l'ente nei procedimenti da attivarsi, gli Avvocati Prof. Paolo Scaparone e Jacopo Gender, con studio in Torino in Via S. Francesco d'Assisi n. 14 – 10122 Torino;.
- di dare mandato al competente responsabile del servizio di effettuare apposito impegno di spesa dell'importo presunto di €. 1.000,00= (mille/00) sulla base del preventivo formulato dall'Avvocato Scaparone, in atti al prot. n 594 del 14.04.2014 (pro quota, in quanto il conferimento della procura alla lite sarà congiuntamente effettuato da altri comuni)

Successivamente, con votazione unanime e favorevole delibera altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00;

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO  
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr Claudio GIACHINO

---

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale [www.comune.castelnuovonigra.to.it](http://www.comune.castelnuovonigra.to.it) (art. 32 L.69/2009) dal \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to rag. Maura Pezzetti

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 14.04.2014

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dr Claudio GIACHINO

---

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

CONTABILE

Il Segretario Comunale  
F.to GIACHINO Dr. Claudio

F.to PEZZETTI rag. Maura